

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL.: +39 02 7211751 – FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

Milano, 20 marzo 2008

Ai Signori Clienti

Loro sedi

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONE BACCHIERI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI ⁽¹⁾
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPA ⁽¹⁾⁽²⁾
STEFANIA CARETTO ⁽¹⁾⁽²⁾
FIORELLA CARLOMAGNO
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
FABRIZIO GNECCO ⁽¹⁾
FRANCESCO ISOTTA
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS ⁽¹⁾⁽²⁾
SABRINA PIRAS
TONY PRATA ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
EMANUELE PUCCI ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

CIRCOLARE N. 7/ 2008

Oggetto: elenchi clienti e fornitori – informazioni necessarie per la trasmissione telematica.

L'articolo 37, comma 8, del Decreto Legge n. 223/2006, recante l'obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori, dispone che *“entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione dati Iva (n.d.r. entro il 29.4.2008), il contribuente ha l'obbligo di presentare l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita Iva da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”*.

In occasione della scadenza del prossimo **29.4.2008**, termine ultimo per l'invio degli elenchi clienti e fornitori relativo alle operazioni effettuate nel corso dell'anno 2007, segnaliamo che:

- nell'elenco clienti e fornitori devono essere indicati tutti i riferimenti dei soggetti - sia titolari di partita Iva, sia consumatori finali - nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione nell'anno cui si riferisce la comunicazione (2007), sempreché, naturalmente, il documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si tratti di operazioni imponibili, non imponibili o esenti (per converso, in caso di emissione di fatture per operazioni fuori campo di applicazione Iva, le stesse non devono essere inserite nell'elenco clienti);
- al fine di individuare le fatture da inserire nell'elenco clienti e fornitori, occorre fare riferimento alla **data di emissione del documento**, non essendo rilevante la data di registrazione, ne' il momento in cui l'imposta risulta esigibile. Ciò significa che sia le fatture differite - per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento di effettuazione dell'operazione - sia le fatture ad esigibilità differita - per le quali, ai fini dell'esigibilità dell'imposta, rileva il momento del pagamento - devono sempre essere inserite nell'elenco clienti relativo all'anno cui si riferisce la data della fattura;

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 – VIA PARIGI, 11
TEL.+39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL.+39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL.+39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

- qualora la fattura sia emessa dallo stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo incaricato, ovvero, nell'ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario in nome e per conto del mandante, l'operazione deve essere in ogni caso inserita nell'elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non rilevando ai fini dell'obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il documento;
- nel caso di cointestazione della fattura attiva a più clienti, negli elenchi devono essere riportate le informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione degli importi.

Quanto agli **elementi da indicare nell'elenco clienti e fornitori**¹, si evidenzia che per ciascun cliente/fornitore devono essere comunicati:

- il codice fiscale (si segnala che per l'anno 2007 in luogo del codice fiscale può essere indicata la partita Iva);
- l'eventuale partita Iva;
- l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, distinte tra le diverse tipologie (imponibili, non imponibili o esenti), al netto di tutte le note di variazione emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti (note di variazione che, peraltro, vanno inserite, **in via facoltativa** per il solo anno 2007, nell'apposito campo "*importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti*" ed **obbligatoriamente**, a partire dalle operazioni relative all'anno 2008, nella sezione "*importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute nell'anno riferite ad anni precedenti*").

Si ricorda, infine, che l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che **sono escluse dall'obbligo della comunicazione**:

- le informazioni relative alle fatture di importo inferiore a 154,94 euro, registrate cumulativamente;
- le informazioni relative alle fatture per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva;
- le informazioni relative alle fatture emesse, annotate nel registro dei corrispettivi.

E' anche esclusa l'obbligatorietà dell'indicazione delle note di variazione riferite ad anni precedenti.

¹ Si precisa che **a partire dal 2008** i soggetti obbligati dovranno comunicare:

- il codice fiscale e la partita Iva del soggetto cui si riferisce la comunicazione, il codice fiscale e l'eventuale partita Iva dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva;
- l'importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione;
- l'eventuale imposta;
- l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'imposta riguardanti annualità precedenti.

Non dovranno, invece, essere comunicati i dati riferiti alle operazioni intracomunitarie, alle importazioni e alle esportazioni, con esclusione delle operazioni effettuate nei confronti dei c.d. "esportatori abituali".

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Al fine di procedere alla compilazione e trasmissione degli elenchi clienti e fornitori, avremmo gentilmente bisogno delle informazioni relative alle operazioni effettuate nel corso del 2007, così come precisate.

Per maggior completezza, alleghiamo alla presente Circolare una tabella riassuntiva della disciplina degli elenchi clienti e fornitori, con particolare riferimento alle operazioni che devono o meno essere inserite nei relativi elenchi.

Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Cordiali Saluti

Studio Tributario Societario